

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. 223 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 218 del 26 MAG 2014-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Aona alla ditta **EDICOLA FANTASIA S.A.S. DI VITALI KOLTSOV IVAN & C.,** tipologia di concessione: **FABBRICATI E STRUTTURE AD USO COMMERCIALE** (art. 10 comma 1 lettera t)) – **attività d'uso: COMMERCIALI E CONNESSE**.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 1/04/2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Aona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 1/04/2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato



UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

Melone;-----

- vista l'istanza di sanatoria presentata al Comune di Arona in data 31/05/2005 prot. 19164 da:-----

EDICOLA FANTASIA S.N.C. di Bertoni e Menozzi, con sede in Arona, Corso Repubblica 7 (c.f.: 01126250039), intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio 23 mappale 129 del N.C.T. del Comune di Arona per complessivi 77,00 mq., a mezzo di chiosco adibito ad edicola;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;----

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- vista la determinazione dirigenziale n. S20/195/2012 del 16/05/2012 con la quale lo Sportello decentrato presso il Comune di Arona esprimeva il proprio nulla osta al rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore della Soc. EDICOLA FANTASIA S.a.s. di Vitali Koltsov Ivan & C.;-----

CONCEDE



ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 5/08/2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

EDICOLA FANTASIA S.A.S. di Vitali Koltsov Ivan & C., con sede in Arona (NO) Corso Repubblica 7 (c.f./P. IVA : 01126850039), nella figura del socio accomandatario Sig. Vitali Koltsov Ivan Sergheevich (c.f. VTL VSR 86E20 Z154D), domiciliato per la carica presso la sede societaria, di:-----

mantenere l'occupazione di un'area demaniale sita nel Comune di Arona (NO) ed identificata al foglio 23, mappale 129, per complessivi **77,00 mq.** (area meglio identificata nell'allegata planimetria) di cui mq. 77,00 - fabbricati e strutture ad uso commerciale (art. 10 comma 1 lettera t)), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2015** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **commerciali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----

La presente concessione viene inoltre rilasciata in sanatoria per i seguenti periodi:

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-
- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004).----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2015**.-----

Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in **€ 2.600,62** ai sensi della deliberazione della Conferenza degli Amministratori

della Gestione Associata n. 5 del 26/04/2010 e della determinazione S20/195/2012 del 16/05/2012 del Comune di Arona, e' stato interamente versato dal Concessionario;-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Il titolare della concessione dovrà versare per intero il canone dovuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (in caso di mancato pagamento la concessione scadrà al 31 dicembre dell'anno di riferimento); per non incorrere nelle penalità previste dalla vigente normativa dovrà versare l'intera somma stabilita ripartendola in n. 4 rate trimestrali di pari importo, con scadenza al 15/1-15/4-15/7-15/10 di ciascun anno.-
Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Si dà atto della “garanzia“ di € 1.522,13 versata dal Concessionario in data 29/04/2011 in favore del Comune di Arona.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al



termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – Il bene oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario.-----

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:--

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----



- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale



dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **26 MAG 2014**

**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Vitali Koltsov Ivan Sergeevich (c.f.: VTL VSR 86E20 Z154D), in qualità di socio accomandatario con potere di firma, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espres-

samente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subcon-
cessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del
Concessionario); 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto),
14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....li,.....

Ivan P. Vitali Koltsov
Edicola Fantasia s.a.s.
di VITALI KOLTSOV IVAN & C.
C.so Repubblica, 7 - 28041 ARONA (NO)
Tel. 0322.24 33 49
Cod. Fisc. e Part. IVA 01126850039

Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona *28/11/11* N. *627* Mod. *3*
Imposta assolta con attestazione di versamento effettuato
in data *16/11/11* presso *VENET B* a *ARONA*
per € *312,00* (Tassa *notarile* 100)

IL DIRETTORE
Ufficio Territoriale di Borgomanero
(Dr.ssa Angela Pasquale ULLO)*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Dot. V. GIGLIO



UNIONE DI COMUNI
COLLINARI DEL VERGANTE
BELGIRATE-LESA-MEINA

11 GIU 2012

[Signature]
1416

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP.N. 23/A DEL 26 MAR 2014



RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AGENZIA ENTRATE

MARCA DA BOLLO €2,00 DUE/00

00022612 000063FD W0GVH001
00129758 16/04/2014 11:49:18
4578-00010 D18683D6126D4F14
IDENTIFICATIVO: 01130218940239

